

**PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026 del  
CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
AMBULATORIALI ODONTOIATRICHE**

**tra**

**AZIENDA USL DI BOLOGNA**, di seguito denominata "Azienda USL", con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr.ssa Anna Maria Petrinì

**e**

**CENTRO MEDICO SPECIALISTICO BOLOGNESE S.R.L.** con sede legale in Via Cairoli, 2 – Bologna CF. 04107330377, di seguito denominato "Centro", nella persona del Legale Rappresentante Dr. Scorzoni Alessandro

Premesso che l'Azienda USL di Bologna ha in essere un contratto di fornitura per prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche con il Centro Medico Specialistico Bolognese recepito con delibera ASL\_BO 191/2024, valevole fino al 30.06.2025.

Dato atto che:

- l'Azienda USL ha come obiettivo il rafforzamento delle reti cliniche per una miglior integrazione ospedale – territorio, nell'ambito della crescente centralità delle Case di Comunità come nodi di reti integrate e omogenee, per garantire ai cittadini percorsi multidisciplinari;
- in questo contesto si inserisce il percorso di internalizzazione dell'attività odontoiatrica, finalizzato alla facilitazione della presa in carico delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, per un'azione di prevenzione più capillare e di prossimità e per un intervento di primo livello strettamente collegato all'attività chirurgica odontoiatrica ospedaliera di secondo livello;
- il percorso di internalizzazione dell'attività odontoiatrica acquistata in convenzione ha preso avvio nel Distretto dell'Appennino Bolognese, consentendo dal 1 luglio 2022 il superamento dell'attività in convenzione con il Centro Medico Specialistico Bolognese presso la sede di Vergato;
- l'Azienda USL ha dato mandato al Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche di proseguire il potenziamento dell'attività odontoiatrica del Dipartimento all'interno delle Case di Comunità del Distretto Pianura Est e del Distretto Reno Lavino Samoggia;
- il Direttore del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche ha, pertanto, avviato la progettazione di nuove attività nel Distretto Pianura Est e nel Distretto Reno Lavino Samoggia, chiedendo con nota PG ASL\_BO 72874 del 10/06/2025 di mantenere per almeno 1 anno la convenzione con il Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi di Molinella e Crespellano, in attesa che il progetto venga realizzato;
- la Direzione dell'Azienda USL, al fine di evitare soluzioni di continuità e mantenere il servizio per la popolazione fragile dei due Distretti fino all'apertura dei nuovi ambulatori dell'Azienda, ha ritenuto opportuno prorogare la convenzione con il Centro Medico Specialistico Bolognese, fino al 31/12/2026.

Preso atto che il Centro Medico Specialistico Bolognese s.r.l. concorda nel proseguire l'attività odontoiatrica in convenzione con l'Azienda USL presso le sedi di Valsamoggia-Crespellano e Molinella.

Tutto ciò premesso, le parti concordano di **prorogare sino al 31/12/2026** il contratto di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche, sottoscritto il 30.04.2024 tra Azienda USL e Centro Medico Specialistico Bolognese s.r.l. (allegato 1).

Le parti concordano che le prestazioni di cui all'allegato B del contratto verranno remunerate alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla dgr 2278/2024, scontate del 5%.

Il valore complessivo delle prestazioni da erogarsi presso le sedi di Valsamoggia-Crespellano e Molinella ammonta, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico degli assistiti, a:

- 175.975 euro per il periodo 01.07.2025-31.12.2025
- 351.950 euro per il periodo 01.01.2026-31.12.2026

Secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 585/2023 "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36", è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) in riferimento all'erogazione di prestazioni oggetto del presente contratto:

- B736CDF19B

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Bologna, lì

Azienda USL di Bologna  
Il Direttore Generale  
*Dr.ssa Anna Maria Petrini*  
(firmato digitalmente)

Centro Medico Specialistico Bolognese s.r.l.  
Rappresentante Legale  
*Dr. Alessandro Scorzoni*  
(firmato digitalmente)

*Allegato 1 - CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ODONTOIATRICHE sottoscritto in data 30.04.2024*

**CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
AMBULATORIALI ODONTOIATRICHE  
valevole dal 01.04.2024 al 30.06.2025**

Il presente contratto viene stipulato fra:

**AZIENDA USL DI BOLOGNA**, di seguito denominata "Azienda USL", con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Paolo Bordon

e

**CENTRO MEDICO SPECIALISTICO BOLOGNESE S.R.L.** con sede legale in Via Cairoli, 2 – Bologna CF. 04107330377, di seguito denominato "Centro", nella persona del Legale Rappresentante Dr. Scorzoni Alessandro

Premesso che:

- questa Azienda USL, a partire dall'anno 2000 si è avvalsa del privato accreditato per sopperire al fabbisogno di assistenza odontoiatrica a favore delle categorie di pazienti presi in esame dal programma dell'Azienda, sia per quanto riguarda la vulnerabilità sanitaria che sociale, sottoscrivendo contratti con il Centro Medico Specialistico Bolognese, inizialmente per l'erogazione dell'attività presso il polo Sanitario di Bazzano (trasferitosi nel giugno 2009 presso la sede di Valsamoggia Crespellano) e, successivamente anche presso i Poli di Molinella e Vergato, i cui contenuti sono stati rispettati e dalla cui attuazione sono scaturiti risultati positivi per entrambe le parti e per la popolazione nel suo complesso;

Precisato che a seguito del potenziamento dell'attività odontoiatrica e di chirurgia maxillo-facciale sul Distretto dell'Appennino, dal 1 luglio 2022 è cessata la convenzione col Centro relativo alla sede di Vergato.

Preso atto che:

- il Centro è in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie per le diverse sedi erogative presso cui il Centro opera;
- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha trasmesso con nota Prot. 19/11/2021.1068944.U. la determinazione del Direttore generale cura della persona, salute e welfare n. 2192 del 18 novembre 2021 avente ad oggetto il rinnovo dell'Accreditamento della Struttura sanitaria privata Centro Medico Specialistico Bolognese, sedi di Molinella (BO), Granarolo dell'Emilia (BO), Valsamoggia Crespellano (BO), Vergato (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Medicina (BO).

Richiamati:

- gli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., che disciplinano le modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture e i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
- il Decreto del Ministero della salute 19-12-2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie" così come modificato dal Decreto Ministero della Salute 26-09-2023 che proroga al 31 marzo 2024 il termine di cui all'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 19-12-2022;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 25 luglio 2022, n. 1238 "Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'associazione regionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private (ANISAP) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il quadriennio 2022-2025";

- la legge regionale dell'Emilia Romagna 6 novembre 2019 n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare 1 aprile 2020, n. 5460 "Presa d'atto delle strutture sanitarie private e accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3, dell'art. 23, della L.R. 22/2019";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare 13 maggio 2020, n. 8064 "LR 22/2019 in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie. Definizione delle procedure per l'espletamento delle funzioni di competenza del coordinatore e dei servizi della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 06 giugno 2022, n. 886 "Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019";
- la nota della regione Emilia-Romagna, Prot. 02/08/2022.0710603.U., ad oggetto "Indicazioni in merito alla scadenza dei provvedimenti di accreditamento delle strutture pubbliche e private";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 19 giugno 2023, n. 1023 "Rettifica deliberazione n. 932 del 12 giugno 2023 "Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche alle proprie delibere n. 44/2009 e n. 1803/2020"";
- Delibera di Giunta regionale 13 novembre 2023 n. 1919 "Legge Regionale n. 22/19 - Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di Anagrafe Regionale";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna del 25 marzo 1997, n. 410 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che ha rivisto le tipologie di prestazioni erogabili a carico del SSN, ed in particolare l'allegato 2B che ha tra l'altro individuato le fasce di utenti e "le condizioni di vulnerabilità" stabilendo livelli diversificati di assistenza odontoiatrica a seconda delle classi di reddito ISEE dei nuclei familiari di appartenenza dei singoli assistiti, e la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 295 del 25 febbraio 2002 di recepimento del suddetto DPCM;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 20 dicembre 2004, n. 2678 "Approvazione del Programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Emilia Romagna per l'attuazione dei LEA e la definizione dei livelli aggiuntivi" così come modificata e successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2008, n. 374, a cui si rinvia, sia per la definizione della tipologia e delle tariffe relative alle prestazioni erogabili a carico del SSR, che per la definizione delle quote di compartecipazione per il cittadino o dell'esenzione dello stesso dalla quota di compartecipazione, a seconda dell'appartenenza alle diverse classi di reddito ISEE;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna del 27 marzo 2017, n. 365, con cui la Regione Emilia Romagna ha deliberato il rinvio, con successivo proprio atto, dell'adozione delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli artt. 15 e 16 del DPCM 12 gennaio 2017, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni specialistiche, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come stabilito al comma 2 dell'articolo 64 del DPCM di cui sopra;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2023 che ha definito le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, rendendo applicabile l'Allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017 dal 1° gennaio 2024;

- la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2023, n. 1775 “Nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 01/01/2024”;
- la nota della Regione Emilia Romagna Prot. 31/10/2023.1083464.U ad oggetto “trasmissione DGR 1775/2023 “Nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 1.1.2024” con la quale si precisa che l’entrata in vigore della dgr 1775/2023 è riferita alla data di prescrizione delle prestazioni specialistiche;
- la nota del Ministero della Salute 0021349-P-21/12/2023 che comunica l’avvio dell’iter volto alla proroga al 1° aprile 2024 delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 giugno 2023;
- la nota PG 22.12.2023.1270497 del Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia Romagna che comunica che con nota del Ministero della Salute prot 21349-P-21/12/2023 è differita al 1° aprile 2024 la data di entrata in vigore del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla DGR 1775/2023 e s.m.i.. Pertanto fino al 31 marzo 2024 resta in vigore l’attuale nomenclatore e rimangono invariate le regole di prescrizione, prenotazione ed erogazione;
- il Prot. 28/03/2024.0340902.U con la quale il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione Emilia Romagna ha comunicato che, a seguito dell’incontro della Commissione Salute con il Capo di Gabinetto del Ministro della Salute avvenuto il 25 marzo, è stata discussa la possibilità di una proroga dell’entrata in vigore dei nuovi nomenclatori. In attesa della possibile intesa in merito ad uno specifico decreto ministeriale in Conferenza Stato Regioni, la RER ha comunicato la necessità di sospendere tutte le attività di implementazione del nuovo nomenclatore tariffario ad oggi concertate con le Aziende sanitarie;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri DAR 0005439 P-4.37.2.10 del 29/03/2024, inviata dalla Regione Emilia Romagna alle Aziende RER in data 02/04/2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023, che intende prorogare l’entrata in vigore delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 15 aprile 2024 n. 617 “Attuazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di prestazioni di assistenza specialistica e di protesica con decorrenza dal 01.01.2025” che differisce al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui alla dgr 1775/2023;
- la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 15 aprile 2019, n. 603 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”;
- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0584903 del 08 luglio 2019 ad oggetto “Indicazioni operative in applicazione al Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA) (DGR 603/2019) rispetto all’assistenza specialistica ambulatoriale”;
- la deliberazione dell’Azienda USL di Bologna 26 luglio 2005, n. 175: “Approvazione del progetto attuativo dell’Azienda USL di Bologna in applicazione del programma regionale per l’assistenza odontoiatrica”;
- la deliberazione dell’Azienda USL di Bologna 14 febbraio 2006, n. 17: “Approvazione delle tariffe per le cure odontoiatriche e relativo regolamento”;
- la deliberazione dell’Azienda USL di Bologna 26 settembre 2008, n. 167: “Attuazione delle modifiche al programma regionale per l’assistenza odontoiatrica disposte dalla Giunta Regionale con delibera n. 374 del 4 aprile 2008”;
- la deliberazione dell’Azienda USL di Bologna 23 dicembre 2008, n. 307: “Approvazione programma aziendale di assistenza odontoiatrica 2008/2010”, approvato dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria in seduta del 29 dicembre 2008, programma di applicazione della delibera 374/2008 di revisione del Programma Regionale;
- le circolari regionali della Direzione Sanità e Politiche Sociali 26 maggio 2005, n. 11 per la gestione della fase transitoria di avvio del programma regionale, del 3 giugno 2005, n. 12 di integrazione alla circolare n. 11, del 3 giugno 2005, n. 13 per la definizione delle condizioni di vulnerabilità sanitaria e del 14 luglio 2008, n. 2 per la revisione del Programma assistenza odontoiatrica nella Regione Emilia-Romagna;



- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 9 del 28 novembre 2008, così come modificata dalla circolare n. 2 del 16 febbraio 2011 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28 novembre 2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" e dalla nota RER PG/2015/0727127 del 05 ottobre 2015 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 2 del 16 febbraio 2011", che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione;
- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0908562 del 13/12/2019 ad oggetto: "Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso Informativo ASA relative all'attività erogata nell'anno 2020";
- la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2022.0054952.U del 21/01/2022 "Specifiche tecniche per la trasmissione del Flusso informativo ASA relative all'attività erogata a partire dall'anno 2022 e modifiche alla pubblicazione dei dati";
- la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2018, n. 2076 "Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico";
- la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2020, n. 301 "Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti, di cui alle proprie deliberazioni n. 1190/2011 e n. 2075/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 - 448, della Legge n. 160/2019";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 maggio 2011, n. 748 "Sistema CUP – Linee guida regionali";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art. 13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- alla nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/363361 del 01/06/2015 ad oggetto "Indicazioni operative in merito alla prescrizione dematerializzata di specialistica ambulatoriale";
- la delibera n. 337 del 24/09/2021 dell'Azienda USL di Bologna: "Recepimento del Protocollo di adesione per la regolamentazione del servizio di prenotazione a tariffe agevolate con pagamento a carico del cittadino attraverso canale CUP dedicato. Revisione Documento recepito con precedente delibera nr. 212/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 marzo 2012, n. 354 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella regione Emilia-Romagna. Aggiornamento" che fornisce indicazioni sui controlli sia di natura amministrativa che di qualità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni a partire dall'anno 2012;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" ed in particolare l'art. 23 "Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 22 marzo 2016, n. 377 "Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Modalità operative per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale in Applicazione dell'art. 23 della l.r. 2/2016";
- il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";
- la delibera AUSL Bologna 07 marzo 2019, n.91 "Approvazione del nuovo massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale (titolario)" e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale 26 novembre 2016 n. 18 recante “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”;
- la legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 “Fusione dell’azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell’azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria”, ed in particolare l’art. 5 rubricato “Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza”;
- la delibera AUSL Bologna 29 maggio 2018, n. 166 Approvazione del “Codice di Comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna”;
- l’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola, sottoscritta in data 19 giugno 2018;
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 371/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la delibera AUSL Bologna 22 febbraio 2023, n. 65 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la delibera AUSL Bologna 21 febbraio 2024, n. 92 “Aggiornamento della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”.

Dato atto che:

- il Direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche con nota PG ASL\_BO 125964 del 22/11/2023 ha chiesto al Direttore Sanitario di proseguire l’attività del Centro sulle sedi di Molinella e Crespellano, dal 01 gennaio 2024 al 30 giugno 2025, nelle more del potenziamento dell’attività odontoiatrica sulle case di comunità per riassorbire la produzione erogata dal Centro;
- il Direttore Sanitario con nota PG ASL\_BO 126046 del 22/11/2023 ha autorizzato il proseguimento della convenzione;
- con delibera ASL\_BO 22/2024 è stata recepita la proroga al 31/03/2024 del contratto di fornitura in scadenza al 31.12.2023, a seguito della nota PG 22.12.2023.1270497 del Responsabile Assistenza Territoriale Regione Emilia Romagna con la quale si comunicava

che l'entrata in vigore del Nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR 1775/2023 veniva posticipata al 1 aprile 2024.

Considerato che è interesse dell'Azienda USL e del Centro definire un contratto, per il periodo 01.04.2024-30.06.2025, che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

**ART. 1  
(OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ)**

Il presente Contratto ha per oggetto le prestazioni odontoiatriche di conservativa, riabilitazione protesica e ortodonzia di cui ai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Le prestazioni sono erogabili dal Centro a favore di pazienti residenti nel territorio dell'Azienda USL, con patologie o in condizioni economiche svantaggiate.

Il Centro fornisce il servizio alle condizioni, con le modalità indicate negli articoli che seguono, presso le proprie sedi di:

- Valsamoggia Crespellano – via Sarti 4
- Molinella – Via Circonvallazione Sud 10.

**ART. 2  
(MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO)**

Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche, nonché tutte le prestazioni previste dalla d.g.r. 2678/2004 rese nei confronti degli assistiti della Regione Emilia-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria, o sociale e socio-sanitaria.

Il centro provvede a predisporre agende attraverso l'UGR di Lepida S.c.p.A. per il sistema CUP bolognese per l'offerta ai cittadini delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le visite vengono prenotate direttamente dai cittadini presso i punti CUP aziendali sull'agenda messa a disposizione dal Centro, oppure presso il Centro stesso. Le agende di prenotazione devono essere aperte, in via continuativa, con una disponibilità di almeno dodici mesi, secondo i volumi, le modalità ed i tempi concordati in coerenza con la programmazione sanitaria annuale stabilita. Possono essere programmate eventuali ulteriori prestazioni direttamente dal Centro se necessarie al completamento della cura dei pazienti sulla base delle loro condizioni soggettive.

Le agende messe a disposizione sul sistema CUP bolognese dal Centro dovranno prevedere anche posti per urgenze differibili 7 giorni da riconvertire per attività ordinaria in caso di non utilizzo. Il Centro, tuttavia, garantirà l'accesso diretto al paziente con urgenza odontoiatrica e metterà a disposizione tempo/agenda, possibilmente per via telematica, per l'invio da parte degli ambulatori pubblici di pazienti che, visitati in urgenza, possano proseguire le cure nell'area di riferimento territoriale.

Il servizio dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni e al rispetto dei tempi di attesa previsti dalle disposizioni vigenti, nonché ai percorsi definiti a livello aziendale e/o di Distretto.

Il Centro si impegna, altresì, a modificare le agende soltanto nei seguenti casi:

- in caso di effettiva necessità e, comunque, previo accordo con il Direttore della UO Chirurgia Maxillo Facciale del trauma e odontoiatria;
- nel caso di modifiche concordate con l'Azienda USL a seguito dell'eventuale rimodulazione dell'attività ai sensi dell'art. 8 "Monitoraggio dell'attività erogata".

Nel caso di modifica delle agende di prenotazione in assenza di accordo con l'Azienda USL, la stessa si riserva di sospendere, se del caso, le modifiche richieste dal Centro sino al raggiungimento di idoneo accordo.



### **ART. 3 (PRESTAZIONI EROGABILI E TARIFFE)**

La tipologia delle prestazioni erogabili sono riportate nell'allegato B.

L'accertamento preventivo dei requisiti di legge ai fini della prenotazione della prima visita utile all'accesso dell'utente secondo quanto previsto dalla d.g.r. 2678/2004, del regime di esenzione e della modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente è a carico del Centro o del punto Cup, a seconda che il cittadino si rechi presso l'uno o l'altro. Al riguardo il Centro assumerà regolare documentazione dal cittadino, prima dell'effettiva presa in carico, compresa quella attestante la specifica condizione di vulnerabilità ai sensi della Circolare 13/2005.

Il Centro, inoltre, è tenuto alla riscossione della quota di compartecipazione, se dovuta e rilascerà al cittadino la distinta ticket.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi.

Come indicato nella circolare RER 2/2019 nel caso in cui si acceda a visite odontoiatriche in libero accesso, ovvero senza impegnativa, è obbligatorio richiedere il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione è, infatti, necessaria l'impegnativa.

Le singole prestazioni verranno retribuite al Centro, secondo le tariffe concordate tra le parti e previste nei documenti di cui agli allegati B-C-D al presente Contratto, costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso.

Nell'allegato B sono riportate le tariffe stabilite dalla d.g.r. 2678/2004 e s.m.i., scontate del 5%. Il trattamento, relativo alle prestazioni di cui sopra, avrà inizio dopo il pagamento del ticket, se dovuto, direttamente al Centro.

Nell'allegato C sono indicate le tariffe relative al programma ortodonzia per i minori, definite a livello aziendale con delibera del 14 febbraio 2006, n. 17 che disciplina anche l'accesso a queste cure, così come parzialmente modificato, in particolare per quanto riguarda la quota di compartecipazione, dalla delibera 26 settembre 2008, n.167. Tali tariffe sono versate dagli assistiti direttamente al Centro.

Nell'ambito dell'assistenza protesica, il costo dei manufatti di cui all'allegato D è concordato con l'Azienda USL, specificando che:

- per i pazienti tenuti al pagamento del manufatto protesico il Centro fatturerà direttamente il prezzo all'utente, tenendo conto che i prezzi devono essere uguali a quelli forniti direttamente dall'Azienda USL tramite i propri servizi odontoiatrici.
- per i manufatti protesici forniti gratuitamente agli utenti la fatturazione dovrà essere effettuata alla Azienda USL secondo i prezzi in uso nei servizi odontoiatrici dell'Azienda USL.

Potranno essere concordate con gli utenti eventuali rateizzazioni del pagamento senza applicazione di interessi.

Verranno emesse dallo stesso Centro, a favore dell'utenza e per ogni pagamento diretto da parte della medesima, fatture detraibili, secondo le vigenti disposizioni, in sede di denuncia dei redditi.

Per gli utenti con reddito inferiore a 8.000 Euro il manufatto viene fatturato direttamente all'Azienda USL sempre in osservanza delle tariffe di cui all'allegato D.

Le tariffe di cui all'allegato D rimarranno invariate nel corso di validità del presente contratto, anche in caso di variazione del loro valore a seguito di disposizioni regionali e/o nazionali.

Per il servizio di prenotazione del sistema CUP il Centro dovrà corrispondere, a cadenza annuale e a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Azienda per le prenotazioni effettuate a

favore del Centro presso i punti di prenotazione aziendale, un importo pari ad euro 3,66 per ogni prenotazione (al netto dell'imposta dovuta per l'emissione del documento contabile), il cui valore sarà oggetto di rivalutazione annua sulla base della variazione degli indici ISTAT. Tale onere potrà essere revisionato, nel corso di validità del presente contratto, in relazione ad eventuali modifiche della Convenzione in essere con Lepida che riguardassero la rivalutazione dei costi di prenotazione.

L'Azienda USL consente, inoltre, al Centro la possibilità di offrire, attraverso canali di prenotazione dedicati nei punti CUP, prestazioni sanitarie sulla base di tariffe specifiche agevolate, cosiddette "sociali", che vengono erogate al cittadino, e da esso corrisposte, al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, quindi senza oneri a carico del SSN. Tali tariffe dovranno essere superiori alle tariffe applicate nel presente contratto. Tali prestazioni possono essere offerte su una rete di sportelli dedicati alla prenotazione di attività extra SSN. Per la prenotazione di queste prestazioni viene data la possibilità dell'utilizzo della piattaforma tecnologica in uso per le prenotazioni CUP secondo modalità e condizioni economiche oggetto di separato accordo.

Le tariffe praticate, in regime privato, dal Centro e i relativi aggiornamenti sono comunicati per conoscenza ai Direttori dei Distretti competenti per sede erogativa e al Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere dell'Azienda USL.

#### **ART. 4 (DETERMINAZIONE DEL BUDGET)**

Nelle more della definizione del quadro economico finanziario di ciascun anno di validità del presente contratto, le parti concordano che il budget, al lordo del ticket, non potrà superare:

- **263.960 euro per il periodo 01.04.2024-31.12.2024.**
- **175.975 euro per il periodo 01.01.2025-30.06.2025.**

Il suddetto budget rappresenta il tetto massimo invalicabile se non a seguito di specifiche esigenze dell'Azienda USL, finalizzate al soddisfacimento del proprio fabbisogno di assistenza odontoiatrica per la popolazione residente.

L'Azienda USL corrisponderà al Centro il valore tariffario concordato per le prestazioni specialistiche erogate previste nel contratto, al netto della quota di compartecipazione della spesa a carico del cittadino che viene incassata a titolo anticipatorio dalla Struttura e concorre alla definizione del limite economico sopra indicato.

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità, sia per l'Azienda che per il Centro, di rispettare la programmazione concordata in attuazione di quanto indicato nel piano annuale di fornitura di cui all'allegato A, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget annuale concordato non daranno corso a pagamento nel caso in cui comportino un incremento dell'importo budgetario suddetto, fatto salvo specifici accordi con la Direzione dell'Azienda USL.

#### **ART. 5 (LIVELLI STANDARD DI SERVIZIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E MANUFATTI)**

Il Centro si impegna a contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Emilia Romagna all'Azienda USL in attuazione del programma di assistenza odontoiatrica, che nello specifico prevedono di:

- privilegiare l'accesso alle cure della fascia di popolazione economicamente più disagiata (fascia ISEE I) - tasso di copertura > 75%;
- favorire l'accesso degli utenti ai trattamenti odontoiatrici a seguito di visita - n° utenti che hanno ricevuto la sola visita in rapporto al totale degli utenti;
- favorire l'erogazione gratuita di manufatti protesici alla fascia di popolazione economicamente più disagiata - % di manufatti protesici a carico SSR in rapporto al totale manufatti erogati > 60%;

- garantire un'adeguata copertura di trattamenti ortodontici per utenti in fascia di età pari o inferiore ai 14 anni con codice Indice di Necessità di Trattamento Ortodontico (IONT) di 4° o 5° grado.

Al fine di assicurare la continuità assistenziale alle persone con particolari vulnerabilità sanitarie o con patologie maxillo facciali conclamate il Centro invierà i pazienti alla Odontoiatria/Maxillo Facciale degli Ospedali Bellaria, Maggiore, Porretta e Vergato, dando indicazione di prenotare una prima visita.

Il Centro s'impegna alla partecipazione dei propri sanitari alla definizione e adozione di protocolli di comportamento clinico e appropriatezza dell'Azienda USL o regionali e a favorire la partecipazione a iniziative formative organizzate dall'Azienda USL. S'impegna, altresì, al rispetto delle modalità di comportamento previste dalla regione sull'accesso.

Il Centro si impegna ad aderire alle indicazioni nazionali e regionali in materia di dematerializzazione.

La documentazione relativa all'attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN dovrà essere conservata presso gli archivi del Centro nel rispetto della normativa vigente e della tempistica stabilita nella delibera AUSL Bologna n. 91 del 07 marzo 2019 "Approvazione del nuovo massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale (titolario)". Il massimario è pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-general-e-legali/trasparenza/atti-general>

Il centro ha dichiarato la corretta tenuta e conservazione della documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in regime SSN con dichiarazione autocertificata (PG ASL\_BO 118396/2019).

## **ART. 6 (INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI)**

Il Centro si impegna a garantire l'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES, in modo da assicurare la gestione della ricetta dematerializzata, dal recupero alla chiusura secondo le regole previste dal flusso ministeriale (in conformità alla DGR 748/11 "Linee guida sistema CUP").

## **ART. 7 (PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA)**

Le parti, preso atto dei contenuti delle circolari Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002, n. 20 del 13 dicembre 2003, n. 3 del 22 febbraio 2007 e della circolare 2 del 13/2/2021, precisano che è prevista la possibilità di erogare prestazioni di odontoiatria a favore di cittadini non residenti nell'Azienda USL di Bologna alle seguenti condizioni:

- cittadini residenti in altre Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna: le prestazioni dovranno, essere fatturate dal Centro al netto della quota di compartecipazione alla spesa, nei limiti individuati dalla Regione nell'accordo RER-ANISAP vigente nell'anno di riferimento, direttamente alla Azienda USL di residenza dell'utente (Mobilità infraregionale);
- cittadini residenti in altre regioni italiane: i domiciliati in Regione Emilia Romagna e assistiti da medico MMG RER possono usufruire dell'intero pacchetto prestazionale previsto dal piano odontoiatrico. I restanti fuori regione possono usufruire esclusivamente della visita e del trattamento delle urgenze. Le prestazioni saranno fatturate all'Azienda USL di Bologna alle tariffe da Nomenclatore tariffario, al netto della quota di partecipazione a carico dell'assistito. L'Azienda USL provvederà a recuperare quanto deve essere pagato al Centro attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l'addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). Ai fini della liquidazione l'AUSL si dovrà comunque attenere alle indicazioni regionali in materia affinché vi sia corrispondenza tra gli oneri complessivamente anticipati per prestazioni erogate ai non residenti e quanto verrà recuperato in mobilità attiva interregionale per tali prestazioni. Le prestazioni erogate in

mobilità interregionale sono da considerarsi al di fuori del budget di cui all'art. 4 "Determinazione del budget".

## **ART. 8 (MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ EROGATA)**

Il Centro dovrà rendicontare le prestazioni di assistenza odontoiatrica e protesica relative al piano terapeutico di ciascun paziente. Per tutti gli assistiti in assistenza protesica dovrà essere dettagliato il piano di trattamento con indicazione degli elementi dentali interessati e la specifica dei manufatti eseguiti con relativo costo.

E' facoltà dell'Azienda USL effettuare controlli (previo preavviso), presso gli archivi del Centro, sulla corretta tenuta e conservazione della documentazione sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate. Nelle suddette verifiche si potrà accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe. L'Azienda USL potrà, altresì, verificare la produzione del Centro attraverso indicatori di appropriatezza.

## **ART. 9 (DEBITI INFORMATIVI, MODALITÀ DI ADDEBITO E PAGAMENTO)**

Il Centro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale e/o regionale) nonché ogni altra rilevazione compresa nel N.S.I.S..

Il Centro si impegna a rispettare il debito informativo di cui al "flusso ASA" per la rendicontazione di tutta l'attività ambulatoriale e la conseguente transazione economica.

Pertanto, come previsto dalla circolare RER 2/2011 e secondo il calendario trasmesso dalla UO Gestione Contratti di Fornitura, trasmette mensilmente il flusso ASA alla UO Gestione Contratti di Fornitura per l'invio in Regione.

L'UO Gestione Contratti di Fornitura acquisisce il ritorno informativo ASA contenente le prestazioni validate dalla RER ed esegue i controlli necessari ai fini di autorizzare il pagamento delle prestazioni.

Il Centro acquisisce direttamente i dati del ritorno informativo ASA e gli eventuali scarti in modo da procedere alle eventuali correzioni.

Del contenuto del flusso ASA il Centro risulta essere il solo titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti.

Separatamente il Centro trasmette alla UO Gestione Contratti di Fornitura l'elenco dei manufatti, di cui all'allegato D, in quanto, come indicato nella circolare 2/2008, sono esclusi dalla rendicontazione nel flusso ASA. Ai fini dell'addebito, verrà verificato l'inserimento in ASA della prestazione coincidente all'applicazione/consegna del manufatto.

Le prestazioni rese a favore di cittadini residenti nell'AUSL di Bologna, a favore di cittadini residenti fuori regione o a stranieri, fatturate con separata evidenza, verranno saldate dalla stessa AUSL entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.

Pertanto, l'Azienda USL di Bologna emette ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget presunto.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 371/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito lo Smart – CIG (Codice Identificativo Gara) in riferimento all'erogazione di prestazioni oggetto del presente contratto:

- Z053D622DF

Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare obbligatoriamente il CIG e i dati identificativi dell'ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:

- ID= ID del documento (numero dell'ordine)
- ISSUEDATE=data dell'ordine
- ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (#UFVSRG#).

La mancanza di uno dei dati obbligatori, comporterà il rifiuto della fattura emessa. Qualora la stessa sia entrata nello SDI, si procederà con richiesta di emissione di nota di credito e contestuale nuova fattura corretta.

Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, il Centro dovrà adeguarsi alle stesse.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG sarà riportato in tutti i pagamenti disposti in attuazione del contratto.

Si precisa inoltre che i pagamenti dovranno transitare su conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2020.

Il pagamento della fattura viene effettuata a titolo anticipatorio, salvo conguaglio, in attesa di ultimare la successiva fase di controlli di cui all'art. 8 "Monitoraggio dell'attività erogata".

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In tal caso è obbligo del Centro emettere nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo

Nel caso il Centro ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring non può in nessun caso addebitare oneri a carico dell'AUSL di Bologna.

## **ART. 10 (REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI)**

Il Centro possiede e deve mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti oggettivi di accreditamento e i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 "Requisiti soggettivi dei soggetti erogatori" del contratto quadro ANISAP-RER, che funge da riferimento per la contrattazione con tutte le strutture private accreditate che erogano specialistica ambulatoriale, pena la decadenza del contratto stesso.

Il Centro non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale.

Nei confronti del Centro non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di una informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità del Centro di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi è autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) i dati relativi al Centro e ai soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs..

Il Centro è tenuto a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Se il Centro dovesse perdere i requisiti soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto, e sino al termine della sua validità, il contratto si risolve.

#### **ART. 11 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)**

Il Centro, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica e di non assumere personale cessato dal rapporto di lavoro, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, in qualità di professionista operante per l'Azienda Sanitaria, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Fondazione.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 65 del 22.02.2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, con Delibera 92 del 21.02.2024 l'aggiornamento della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e con delibera 40 del 25.01.2024 è stato approvato il Codice di comportamento per il personale operante nell'Azienda USL di Bologna (di cui al DPR 62/2013 come modificato dal DPR 81/2023).

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

L'AUSL BO si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti il Centro dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

il Centro ha sottoscritto il patto di integrità adottato dalla Azienda USL di Bologna impegnandosi a rispettarlo.

La mancata sottoscrizione del patto impedisce la stipula del contratto locale e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto.

Il presente contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Centro garantisce il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.lgs. 33/2013 all'interno del proprio sito web.

## **ART. 12**

### **(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA)**

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'art. 83-bis comma 3 d.lgs. 159/2011, il Centro dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Patto di Integrità, che il Centro ha sottoscritto, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principi di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna ed il Centro.

## **ART. 12.1**

### **(OBBLIGO DI DENUNCIA)**

Il Centro si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi apicali o direttivi (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

## **ART. 12.2**

### **(OBBLIGO DI SEGNALEZIONE ALLA PREFETTURA)**

Il Centro si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 12.1 e ciò la fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

## **ART. 12.3**

### **(EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)**

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, l'OPA non può stipulare con l'Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.

Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il Centro sospenda l'imprenditore o il componente della compagine sociale, l'Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **ART. 7.4**

##### **(OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)**

Il Centro si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza.

#### **ART. 12.5**

##### **(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)**

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell'imprenditore o dei componenti dell'organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell'impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il centro sospenda l'imprenditore o il componente dell'organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica il Presidente dell'ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 32, c. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

#### **ART. 13**

##### **(INCOMPATIBILITÀ)**

Il Centro, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il principio di incompatibilità deve intendersi riferito all'attività professionale sanitaria e non, a qualsiasi titolo espletata presso il Centro da personale dipendente dal SSN, personale convenzionato e personale universitario integrato, ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.

Pertanto, il Centro si impegna, a fornire, secondo le modalità definite dall'Azienda USL, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale.

L'elenco deve essere trasmesso al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) dell'Azienda USL di Bologna semestralmente, entro il 30 luglio per la situazione al 30/06 dell'anno in corso e entro il 31 gennaio per la situazione al 31/12 dell'anno

precedente. Il Centro è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire.

**ART. 14**  
**(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL**  
**TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)**

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Azienda USL di Bologna.

L'Azienda USL, in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, il Centro Medico Specialistico Bolognese s.r.l. quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente accordo (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente accordo e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall'Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: [https://www.ausl.bologna.it/privacy/info\\_privacy\\_web](https://www.ausl.bologna.it/privacy/info_privacy_web).

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

**ART. 15**  
**(POLIZZA ASSICURATIVA)**

Il Centro dichiara di essere provvisto di adeguate polizze assicurative – o di altre analoghe misure – a copertura dei danni derivanti dall'esercizio delle proprie attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (la c.d. "Legge Gelli") in materia.

**ART. 16**  
**(INADEMPIENZE)**

Nel caso di mancato adempimento alle condizioni contrattuali, per le quali non sia stata data preventiva e motivata comunicazione all'Azienda USL, si procederà alla contestazione scritta. Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere in toto o in parte (anche con le singole strutture) il contratto, senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

**ART. 17**  
**(DURATA)**

Il presente contratto avrà validità dal 01/04/2024 fino al 30/06/2025, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

Nel caso di pubblicazione da parte della Regione Emilia Romagna di un avviso di selezione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, si conviene che il contratto conserverà efficacia per tutta la durata della procedura di selezione, nonché per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'eventuale nuovo contratto locale laddove la risoluzione del presente contratto e una nuova stipula sia imposta dalle disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e dall'esito di tale avviso.

**ART. 18**  
**(CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto compreso gli allegati

**Azienda USL di Bologna**

**Centro Medico Specialistico Bolognese**



Il Direttore Generale\*  
*Dott. Paolo Bordon*

Il Rappresentante Legale\*  
*Sig. Alessandro Scorzoni*

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*

**ART. 19**  
**(ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)**

Il Centro dichiara di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 12 (adempimenti ai sensi dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola); 12.1 (obbligo di denuncia); 12.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 12.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 12.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 12.5 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione della corruzione); art. 15 (polizza assicurativa).

*Per Accettazione*  
**Centro Medico Specialistico  
Bolognese**  
Il Rappresentante Legale\*  
*Sig. Alessandro Scorzoni*

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*

**ALLEGATI:**

- *Allegato A*
- *Allegato B*
- *Allegato C*
- *Allegato D*
- *ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO*
- *ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

**ALLEGATO A**

<b>01.04.2024-31.12.2024</b>	<b>VALSAMOGGIA CREPELLANO</b>	<b>MOLINELLA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>%</b>
PROTESICA FISSA	7.514 €	3.983 €	<b>11.496 €</b>	<b>4,36%</b>
PROTESICA MOBILE (inclusi manufatti non rilevati nel flusso ASA)	38.308 €	29.162 €	<b>67.470 €</b>	<b>25,56%</b>
ALTRO (ORTODONZIA E TRATTAMENTI 0-14, CONSERVATIVA/ENDODONZIA, CHIRURGIA, ESTRAZIONI, PRESTAZIONI GARANTITE)	78.902 €	82.331 €	<b>161.233 €</b>	<b>61,08%</b>
VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA	14.749 €	9.013 €	<b>23.762 €</b>	<b>9,00%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>139.472 €</b>	<b>124.488 €</b>	<b>263.960 €</b>	<b>100%</b>

<b>01.01.2025-30.06.2025</b>	<b>VALSAMOGGIA CREPELLANO</b>	<b>MOLINELLA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>%</b>
PROTESICA FISSA	5.009 €	2.655 €	<b>7.664 €</b>	<b>4,36%</b>
PROTESICA MOBILE (inclusi manufatti non rilevati nel flusso ASA)	25.539 €	19.442 €	<b>44.980 €</b>	<b>25,56%</b>
ALTRO (ORTODONZIA E TRATTAMENTI 0-14, CONSERVATIVA/ENDODONZIA, CHIRURGIA, ESTRAZIONI, PRESTAZIONI GARANTITE)	52.602 €	54.887 €	<b>107.489 €</b>	<b>61,08%</b>
VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA/	9.833 €	6.008 €	<b>15.841 €</b>	<b>9,00%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>92.982 €</b>	<b>82.992 €</b>	<b>175.975 €</b>	<b>100%</b>

**NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  
AMBULATORIALE**
**PRESTAZIONI DELLA BRANCA ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO  
FACCIALE**
**TAB A1 – DGR 2678/2004**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
241901	TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE (quando eseguite devono essere aggiunte le prestazioni: 23.20.1 - 23.20.2 - 27.51 - 27.52)	21,00	<b>19,95</b>

**TAB A1 – DGR 2678/2004: PROTESICA FISSA**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
23.41	APPLICAZIONE DI CORONA Trattamento per applicazione di corona a giacca in resina	150,00	<b>142,50</b>
23.41.1	APPLICAZIONE DI CORONA IN LEGA AUREA Trattamento per applicazione di corona faccettata in lega aurea e resina o di corona 3/4 lega aurea o in lega aurea fusa	150,00	<b>142,50</b>
23.41.2	ALTRA APPLICAZIONE DI CORONA Trattamento per applicazione di corona a giacca in porcellana o di corona faccettata (Weneer) in lega aurea e porcellana	150,00	<b>142,50</b>
23.41.3	APPLICAZIONE DI CORONA E PERNO Trattamento per applicazione di corona a giacca in resina o oro resina con perno moncone in lega aurea	200,00	<b>190,00</b>
23.41.4	ALTRA APPLICAZIONE DI CORONA E PERNO Trattamento per applicazione di corona a giacca in porcellana o oro porcellana con perno moncone in lega aurea	200,00	<b>190,00</b>
234201	INSERZIONE DI PONTE FISSO Trattamento per applicazione di elemento fuso in lega aurea, oro resina o oro porcellana (Per elemento)	200,00	<b>190,00</b>
97.35	RIMOZIONE DI PROTESI DENTALE Rimozione di corona isolata, Rimozione di elemento protesico	17,00	<b>16,15</b>

**TAB A1 – DGR 2678/2004: PROTESICA MOBILE**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
23.43.1	INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa (Per arcata)	155,00	<b>147,25</b>
23.43.2	ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale [protesi scheletrata in cromo-cobalto-molibdeno o oro] (Per arcata) Incluso: Eventuali attacchi di precisione	98,00	<b>93,10</b>
23.43.3	INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA Rimovibile o fissa (Per elemento)	20,00	<b>19,00</b>
24.39.2	INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO (Per emiarcata)	43,00	<b>40,85</b>
99.97.2	TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Ribasamento con metodo diretto o indiretto, aggiunta di elementi e/o ganci, riparazione di protesi fratturata, ricementazione di corona o ponte	21,00	<b>19,95</b>

**TAB A1 – DGR 2678/2004: ORTODONZIA E TRATTAMENTI 0-14**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
23.01	ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO Incluso: Anestesia	21,00	<b>19,95</b>
247001	TERAPIA GNATOLOGICA (Per anno) (la tariffa non è comprensiva dei dispositivi medico individuali)	500,00	<b>475,00</b>
24.70.1	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI (Per anno)	139,00	<b>132,05</b>
24.70.2	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI (Per anno)	139,00	<b>132,05</b>
24.70.3	TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI Incluso: Trattamento con placca di svincolo (Per anno)	139,00	<b>132,05</b>
24.80.1	RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO	32,00	<b>30,40</b>
96.54.2	SIGILLATURA DEI SOLCHI E DELLE FOSSETTE	21,00	<b>19,95</b>

**TAB A1 – DGR 2678/2004: CONSERVATIVA/ENDODONZIA**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
232001	INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DELLA POLPA E OTTURAZIONE PROVVISORIA	14,00	<b>13,30</b>
232002	RICOSTRUZIONE DI DENTE O RADICE CON USO DI PERNI ENDOCANALARI	64,00	<b>60,80</b>
23.20.1	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE Fino a due superfici Incluso: Otturazione carie, Otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa	48,00	<b>45,60</b>
23.20.2	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE A tre o più superfici e/o applicazione di perno endocanalare Incluso: Otturazione carie, Otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa	72,00	<b>68,40</b>
23.3	RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE INTARSIO Ricostruzione di dente fratturato	200,00	<b>190,00</b>
23.49.1	ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA Molaggio selettivo dei denti (Per seduta)	43,00	<b>40,85</b>
23.5	IMPIANTO DI DENTE Reimpianto di elementi dentari lussati o avulsi	23,00	<b>21,85</b>
237101	APICIFICAZIONE (per seduta) erogabile da un minimo di 4 sedute ad un massimo di 10 e non oltre i 12 anni di età	16,00	<b>15,20</b>
23.71.1	TERAPIA CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO Trattamento o pulpotomia Escluso: Otturazione (23.20.1, 23.20.2)	43,00	<b>40,85</b>
23.71.2	TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO Trattamento o pulpotomia Escluso: Otturazione (23.20.1, 23.20.2)	86,00	<b>81,70</b>
23.73	APICECTOMIA Incluso: Otturazione retrograda	86,00	<b>81,70</b>
96.54.1	ABLAZIONE TARTARO	29,00	<b>27,55</b>

**TAB A1 – DGR 2678/2004: CHIRURGIA**

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
24.00.1	GENGIVECTOMIA (Per gruppo di 4 denti) Incluso: Innesto libero o peduncolato	43,00	<b>40,85</b>
24.20.1	GENGIVOPLASTICA [CHIRURGIA PARODONTALE] Lembo di Widman modificato con levigatura radici e curettage tasche infraossee, applicazione di osso o membrane, osteoplastica (Per sestante)	100,00	<b>95,00</b>
96.54.3	CURA STOMATITE, GENGIVITE, ALVEOLITE	14,00	<b>13,30</b>

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
	Per seduta		
98.01	RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA BOCCA, SENZA INCISIONE	29,50	<b>28,03</b>
99.97.1	SPLINTAGGIO PER GRUPPO DI QUATTRO DENTI	64,00	<b>60,80</b>

#### TAB A1 – DGR 2678/2004: ESTRAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
23.09	ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE Estrazione di altro dente NAS Incluso: Anestesia	43,00	<b>40,85</b>
23.11	ESTRAZIONE DI RADICE RESIDUA Incluso: Anestesia	43,00	<b>40,85</b>
23.19	ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE Odontectomia NAS, rimozione di dente incluso, allacciamento di dente incluso, germectomia, estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale Incluso: Anestesia	64,00	<b>60,80</b>
24.39.1	LEVIGATURA DELLE RADICI Levigatura di radici e/o curettage delle tasche parodontali a cielo coperto (Per sestante)	43,00	<b>40,85</b>

#### TAB A2 – DGR 2678/2004

#### TAB A2 – DGR 2678/2004: PRESTAZIONI GARANTITE ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
22.71	CHIUSURA DI FISTOLA OROANTRALE Chiusura di fistola del seno nasale	64,00	<b>60,80</b>
24.11	BIOPSIA DELLA GENGIVA	43,00	<b>40,85</b>
24.12	BIOPSIA DELL'ALVEOLO	43,00	<b>40,85</b>
24.31	ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA GENGIVA Asportazione di epulidi Escluso: Biopsia della gengiva (24.11), Asportazione di lesione odontogena (24.4)	64,00	<b>60,80</b>
24.4	ASPORTAZIONE DI LESIONE DENTARIA DELLA MANDIBOLA Asportazione di lesione odontogenica	64,00	<b>60,80</b>
25.01	BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DELLA LINGUA	43,00	<b>40,85</b>
25.91	FRENULOTOMIA LINGUALE Escluso: Frenulotomia labiale (27.91)	29,00	<b>27,55</b>
25.92	FRENULECTOMIA LINGUALE Escluso: Frenulectomia labiale (27.41)	57,00	<b>54,15</b>
26.0	INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI Asportazione di calcoli del dotto salivare	57,00	<b>54,15</b>
26.11	BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE	43,00	<b>40,85</b>
26.91	SPECILLAZIONE DI DOTTO SALIVARE	31,20	<b>29,64</b>
27.21	BIOPSIA DEL PALATO OSSEO	64,00	<b>60,80</b>
27.23	BIOPSIA DEL LABBRO	43,00	<b>40,85</b>
27.24	BIOPSIA DELLA BOCCA, STRUTTURA NON SPECIFICATA	43,00	<b>40,85</b>
27.41	FRENULECTOMIA LABIALE Escluso: Sezione del frenulo labiale (27.91)	43,00	<b>40,85</b>
27.49.1	ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA BOCCA Asportazione neoformazioni del cavo orale	43,00	<b>40,85</b>
27.51	SUTURA DI LACERAZIONE DEL LABBRO	43,00	<b>40,85</b>
27.52	SUTURA DI LACERAZIONE DI ALTRA PARTE DELLA BOCCA	43,00	<b>40,85</b>
27.91	FRENULOTOMIA LABIALE Sezione del frenulo labiale Escluso: Frenulotomia linguale (25.91)	43,00	<b>40,85</b>
76.01	SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE Rimozione di frammento osseo necrotico da osso della faccia	64,00	<b>60,80</b>
76.2	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DI OSSO	118,00	<b>112,10</b>



	FACCIALE Asportazione o marsupializzazione di cisti del mascellare		
76.77	RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA ALVEOLARE Riduzione di frattura alveolare con stabilizzazione dei denti	64,00	<b>60,80</b>

## VISITE

		TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
89.7B,5*	PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23,00	<b>21,85</b>
89.01.E*	VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18,00	<b>17,10</b>

*\*sostituiscono i precedenti codici generici 89.7 VISITA GENERALE e 89.01 VISITA DI CONTROLLO (d.g.r. 1108/2011)*

## **PRESTAZIONI DELLA BRANCA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA**

		TARIFFA nomenclatore	Tariffa scontata del 5%
87.12.2	ALTRA RADIOGRAFIA DENTARIA Radiografia endorale (1 radiogramma)	8,40	<b>7,98</b>

**ALLEGATO C**

Allegato alla deliberazione dell'Azienda USL di Bologna n.167/2008 che modifica la delibera n.17/2006.

<b>Trattamento ortodontico mobile</b>	<b>trattamento sanitario ticket</b>	<b>Manufatto</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>Rata trimestrale</b>	<b>Rata mensile</b>
Vulnerabilità sanitaria, socio - sanitaria, ISEE fino ad 8000	0,00	433,80	433,80	108,45	36,15
ISEE da 8000 a 12.500	40,00	433,80	473,80	118,45	39,49
ISEE da 12.500 a 15.000	60,00	433,80	493,80	123,45	41,15
ISEE da 15.000 a 20.000	80,00	433,80	513,80	128,45	42,82
ISEE da 20.000 a 22.500	139,00	433,80	572,80	143,20	47,74
ISEE oltre 22.500 (limitatamente alla conclusione del trattamento in essere)	139,00	433,80	572,80	143,20	47,74
<b>Trattamento ortodontico fisso</b>	<b>trattamento sanitario ticket</b>	<b>Manufatto</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>Rata trimestrale</b>	<b>Rata mensile</b>
Vulnerabilità sanitaria, socio - sanitaria, ISEE fino ad 8000	0,00	576,00	576,00	144,00	48,00
ISEE da 8000 a 12.500	40,00	576,00	616,00	154,00	51,34
ISEE da 12.500 a 15.000	60,00	576,00	636,00	159,00	53,00
ISEE da 15.000 a 20.000	80,00	576,00	656,00	164,00	54,67
ISEE da 20.000 a 22.500	139,00	576,00	715,00	178,75	59,59
ISEE oltre 22.500 (limitatamente alla conclusione del trattamento in essere)	139,00	576,00	715,00	178,75	59,59

## PROTESICA MOBILE


CODICE	DESCRIZIONE	Costo manufatti
23.43.1	INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE TOTALE Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa. Incluso: rilevazione impronte ed inserimento del manufatto (Per arcata)	€ 300,00
23.43.2	INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE PARZIALE. Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale. Incluso: Eventuali attacchi di precisione (per arcata)	€ 300,00
99.97.2	TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE Ribasamento con metodo diretto o indiretto, aggiunta di elementi e/o ganci, riparazione di protesi fratturata, ricementazione di corona o ponte	€ 30,00 (aggiunta dente) € 45,00 (aggiunta gancio) € 75,00 (aggiunta dente + gancio)

## PROTESICA FISSA

CODICE	DESCRIZIONE	Costo manufatti
<b>Lavorazioni di PROTESI FISSA – PARTE METALLICA</b>		
MF1.1	CORONA FUSA corona anatomica in metallo	€ 66,00
MF2.1	CAPPETTA FUSA ricopertura metallica del moncone non anatomica	€ 46,00
MF3.1	INTARSIO IN METALLO comprende tutti i tipi di intarsio	€ 86,00
MF4.1	SUPPORTO METALLICO PER RESINA supporto da ricopertura per veneer o elementi completamente estetici sia in resina che in composito	€ 64,50
MF5.1	RICHMOND PARTE METALLICA supporto metallico da ricopertura con annessa la parte endocanalare	€ 91,50
MF6.1	CAPPETTA RICHMOND PER OVERDENTURE "tappo" metallico con perno endocanalare	€ 54,00
MF7.1	CORONA AURO-GALVA-CROWN (A.G.C.) compreso oro	€ 110,00
MF8.1	RITENZIONE PER MARYLAND DEFINITIVO aletta di ritenzione per maryland definitivo ad elemento (si tratta solo della ritenzione alla quale va aggiunto il supporto e il rivestimento estetico)	€ 28,00
MF9.1	RITENZIONE PER MARYLAND PROVVISORIO aletta di ritenzione per maryland provvisorio ad elemento (si tratta solo della ritenzione alla quale va aggiunto il provvisorio armato)	€ 14,00
MF10.1	PERNO DIRETTO perno calcinabile inviato dallo studio pronto per la fusione	€ 25,00
MF11.1	PERNO INDIRETTO perno modellato e fuso in laboratorio sul modello	€ 51,00
<b>Lavorazioni di PROTESI FISSA – PARTE METALLICA TITANIO</b>		
MF1.2	ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN TITANIO	€ 85,00
MF2.2	PERNO INDIRETTO IN TITANIO	€ 64,00
MF3.2	CILINDRO DEL MODELLATO 1° ELEMENTO fusione del modellato di terzi da abbinare al primo elemento fuso nel cilindro (comprende smuffolatura, sabbiatura e spernatura)	€ 46,00
MF4.2	ELEMENTO FUSO SUCCESSIVO fusione del modellato di terzi da abbinare agli elementi successivi del cilindro (comprende smuffolatura, sabbiatura e spernatura)	€ 18,00
<b>Lavorazioni per CERAMICA (parte metallica)</b>		
MF1.3	SUPPORTO METALLICO IN LEGA NOBILE supporto in metallo fuso da ceramizzare (sia in lega aurea che palladiata)	€ 53,00
MF2.3	SUPPORTO METALLICO IN LEGA CR-CO	€ 41,50

	supporto in metallo fuso da ceramizzare	
<b>Lavorazioni per CERAMICA (parte estetica)</b>		
MF1.4	CERAMIZZAZIONE PER ELEMENTO SU LEGA NOBILE	€ 114,50
MF2.4	CERAMIZZAZIONE PER ELEMENTO SU LEGA CR-CO	€ 114,50
MF3.4	CHIUSURA ESTETICA IN CERAMICA spalla marginale in ceramica	€ 33,00
MF4.4	PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE AD ELEMENTO	€ 10,00
MF5.4	FLANGIA VESTIBOLARE IN CERAMICA AD ELEMENTO riproduzione del tessuto gengivale in ceramica rosa	€ 35,00
<b>Lavorazioni effettuate con sistemi CAD-CAM</b>		
MF1.5	SUPPORTO IN TITANIO PER PROTESI FISSA sia per ceramica che per resina	€ 61,50
MF2.5	SUPPORTO IN TITANIO PER PROTESI FISSA (FILE INVIATO DAL CLIENTE) sia per ceramica che per resina	€ 51,00
MF3.5	SUPPORTO IN CR-CO IN RAPID PROTOTYPING si intende sia laser syntering che laser melting	€ 41,50
MF4.5	SUPPORTO IN CR-CO IN RAPID PROTOTYPING (FILE INVIATO DAL CLIENTE) si intende sia laser syntering che laser melting	€ 26,00
MF5.5	STRUTTURA IN FIBRA struttura o di supporto per rivestimenti estetici o di rinforzo per provvisori o per maryland	€ 36,00
MF6.5	RITENZIONE PER MARYLAND IN FIBRA	€ 26,00
MF7.5	STRUTTURA IN FIBRA (FILE INVIATO DAL CLIENTE) struttura per rivestimenti estetici o di rinforzo per provvisori o per maryland	€ 25,50
MF8.5	RITENZIONE PER MARYLAND IN FIBRA (FILE INVIATO DAL CLIENTE)	€ 22,00
MF9.5	ELEMENTO IN RESINA PROVVISORIO PRE LIMATURA	€ 41,00
MF10.5	ELEMENTO IN RESINA PROVVISORIA SU MONCONE	€ 36,50
MF11.5	ELEMENTO IN RESINA PROVVISORIA SU MONCONE (FILE INVIATO DAL CLIENTE)	€ 24,00
MF12.5	ABUTMENT IN OSSIDO DI ZIRCONIO	€ 112,50
MF13.5	ABUTMENT IN TITANIO	€ 112,50
MF14.5	ABUTMENT IN CR-CO	€ 112,50

**I costi dei manufatti indicati sono quelli fatturabili direttamente all'Azienda USL di Bologna per gli utenti con reddito ISEE inferiore ad euro 8.000**



## **ALLEGATO 1**

### **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

<b>Categorie di interessati</b>
• persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del Trattamento
<b>Tipo di dati personali oggetto di trattamento</b>
• categorie particolari di dati personali
• dati relativi alla salute
<b>Oggetto, natura e finalità del trattamento</b>
• si rinvia all'oggetto del contratto sottoscritto tra Centro Medico Specialistico Bolognese s.r.l. e Azienda USL di Bologna

## **ALLEGATO 2**

### **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018**

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

#### **Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

#### **Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.



### **Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

### **Data Breach (art. 33 GDPR)**

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

### **Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione**

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

### **Amministratori di sistema**

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto

delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

### **Sub-responsabile del trattamento**

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

### **Data Protection Officer (DPO)**

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: [privacy@ausl.bologna.it](mailto:privacy@ausl.bologna.it)  
Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

**Dr Manuel Ottaviano**

c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna

Email [dpo@aosp.bo.it](mailto:dpo@aosp.bo.it)

pec [dpo@pec.aosp.bo.it](mailto:dpo@pec.aosp.bo.it)

**Attività di audit da parte del Titolare del trattamento**

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

**Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea**

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

**Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione**

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

**Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere**

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

### **Responsabilità e manleve**

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.